

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2014.

### Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 81152 del 24 ottobre 2014, che ha disposto per il 31 ottobre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 81152 del 24 ottobre 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari a 0,379%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,810.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,131% e a 1,377%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA*

14A08831

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2014.

**Modifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Duaxo (reg. n. 15725) contenente la sostanza attiva difenoconazolo, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE


Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;



Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che il prodotto fitosanitario in questione è attualmente in commercio con un'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale del 30 gennaio 2014 con il quale il prodotto fitosanitario «Duaxo» dell'impresa «Compo Italia S.r.l.» è stato registrato con il numero 15725 secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la nota successiva del 4 settembre 2014 (prot. n. 37869) con la quale l'impresa titolare della registrazione ha chiesto di rivedere nel paragrafo «Dosi e modalità d'impiego» i dosaggi delle singole colture riportati nell'apposita tabella, sulla base della documentazione presentata e valutata dallo Stato membro in cui lo stesso prodotto fitosanitario è autorizzato con pratiche agricole comparabili;

Considerato che tale documentazione integrativa è stata trasmessa all'esperto di efficacia al fine di acquisire il suo parere;

Ritenuto di poter modificare l'etichetta attualmente autorizzata relativamente ai dosaggi delle singole colture sulla base del parere positivo acquisito in data 4 ottobre 2014 (prot. n. 37369);

Decreta:

È autorizzata la modifica dell'etichetta del prodotto fitosanitario DUAXO (reg. n. 15725) dell'impresa «Compo Italia S.r.l.» relativamente ai dosaggi delle singole colture così come indicati nella tabella riportata nel paragrafo «dosi e modalità d'impiego».


Tale modifica è stata apportata in seguito all'acquisizione del parere del competente esperto in seguito alla valutazione di documentazione aggiuntiva.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

*Il direttore generale:* RUOCCO



ALLEGATO



Coltura	Malattia	Dose prodotto/l d'acqua	Dose di prodotto (l/ha)	Intervallo tra le applicazioni (giorni)	Numero massimo applicazioni per anno
Rose	Oidio, Tichiolatura, Ruggine	10 ml	10 l/ha	8-14	3
Culture floreali diverse	Oidio, Ruggine	0,75 ml/m <sup>2</sup>	7,5 l/ha		
Tutte le specie floreali	Malattie della parte aerea				
Alberi e arbusti ornamentali	Oidio	7,5 ml	7,5 l/ha	10-14	2
	Moniliosi* di fiori e dei rami, Tichiolatura				
Asparago	Ruggine, Stenfiliosi			Post-raccolta	
Bietole rosse - Bietole a foglia	Ruggine				3
Carota	Alternaria, Oidio				
Sedano	Septoriosi				
Cavoli	Micosferella	0,75 ml/m <sup>2</sup>	7,5 l/ha	8-14	2
Piante aromatiche, Piante da profumo, aromatiche e spezie	Malattie della parte aerea (Maculatura fogliare)				
Salsifrica, Scorzonera	Oidio				3
Pomodoro	Alternariosi				
Albicocco, Pesco	Oidio	3 ml	3 l/ha	8-14	3
Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino	Moniliosi*				
Melo, Pero, Cotogno, Nashi	Oidio	2,25 ml	2,25 l/ha	10-14	4
	Tichiolatura**				
	Ruggine**				
	Black rot				
	Rossore parassitario				
Vite	Oidio	0,18 ml/m <sup>2</sup>	1,8 l/ha	10-14	3
					4

Per la Moniliosi trattare all'epoca del rigonfiamento delle gemme e alla comparsa delle nuove foglie  
 \*\* Per la Tichiolatura e la Ruggine iniziare i trattamenti a partire dalla comparsa delle nuove foglie fino a quando i frutti hanno raggiunto un diametro di 3 cm

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta:** bietole rosse, bietole a foglie: 30 giorni; carota: 14 giorni; sedano da coste: 14 giorni; sedano: 21 giorni; cavoli a testa: 21 giorni; cavoli: 14 giorni; piante aromatiche: 14 giorni; salsifrica, scorzonera: 30 giorni; pomodoro: 20 giorni; albicocco, pesco, ciliegio e susino: 14 giorni; melo, pero, cotogno e nashi 30 giorni; vite 21 giorni.

**ATTENZIONE** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore non può essere riutilizzato svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Per la Moniliosi trattare all'epoca del rigonfiamento delle gemme e alla comparsa delle nuove foglie  
 \*\* Per la Tichiolatura e la Ruggine iniziare i trattamenti a partire dalla comparsa delle nuove foglie fino a quando i frutti hanno raggiunto un diametro di 3 cm

**DUAXO**  
 Concentrato Emulsionabile (EC)  
 Fungicida

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono Difenoconazolo puro g 1,80 (= 16,7 g/l) Cofomulanti q.b. a 100

COMPO ITALIA S.r.l. Via Marconato, 8 I-20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1

Officine di produzione: SchirmGmbH – Baar-Ebenhausen (Germany)  
 FormiChem GmbH- D-86633 Nueburg/Donau, Anna-von-Philipp-Str. B33 (Germany)  
 Contatto Netto: ml 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

Partita n.:

Registrazione n. 15725 Ministero della Salute del 30/01/2014

**INDICAZIONE DI PERICOLO** Nocivo per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata. (#1412). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

**CONSIGLI DI PREVENZIONE** Tenere fuori dalla portata dei bambini (#102). Leggere l'etichetta prima dell'uso (#103). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (#279). Smaltire il contenitore/contenitore in conformità alla regolamentazione nazionale (#501).

**Prescrizioni Supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
 Difenoconazolo - sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alta dose. Sono possibili tubolonefrosi renale acuta ed epatocitosi attribuite ad un meccanismo immunosensibilizzante. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre indurimento a segni del possibile interessamento splancico (pancreas, milza) e cefalea, segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.  
 Terapia: sintomatica. Curare in Centro Antidoti


**CARATTERISTICHE**  
 DUAXO previene e cura le principali malattie fungine quali ruggine, tichiolatura e moniliosi delle rose, piante ornamentali, frutta e ortaggi. Grazie alla sua azione sistemica, DUAXO si diffonde nella pianta in modo da assicurare una protezione migliore e di lunga durata. Il suo rapido assorbimento riduce il rischio di dilavamento in caso di pioggia

**MODALITA' D'IMPIEGO:** Versare un po' d'acqua nello spruzzatore e aggiungere la quantità di prodotto necessaria. Completare con il volume d'acqua desiderato. Mescolare per ottenere una soluzione omogenea. Spruzzare il fogliame in modo uniforme evitando il gocciolamento. Trattare in assenza di vento, con temperature miti la mattina o la sera. Non trattare su foglie bagnate dalla rugiada o dalla pioggia. Indossare guanti adatti durante l'utilizzazione. Attendere l'asciugatura della zona o della vegetazione trattata prima di rientrare o manipolare le piante. Sciacciare accuratamente il materiale utilizzato e l'imballaggio vuoto per tre volte e spargere le acque di risciacquo su una zona trattata in precedenza

**PERIODO D'IMPIEGO:** ☐ periodo di trattamento ottimale

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**DOSI D'IMPIEGO**  
 Trattare alla comparsa dei primi sintomi, salvo diversa indicazione.  
 \*Etichetta autorizzata con D.D. del 30 Gennaio 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 14 OTT. 2014



DECRETO 21 ottobre 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Monitor», contenente la sostanza attiva sulfosulfuron - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione; all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";



Vista la domanda presentata in data 8 maggio 2013 (prot. n. 18895) dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Spadolini 5, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario MONITOR, a base della sostanza sulfosulfuron, come erbicida per il frumento, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note di cui l'ultima in data 13 ottobre 2014 (prot. n. 38712) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto Monitor;

Viste le note di cui l'ultima in data 20 ottobre 2014 (prot. n. 39511) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Monitor;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

#### Decreta:

L'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Spadolini 5, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Monitor, a base della sostanza sulfosulfuron, come erbicida per il frumento, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Monitor è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'impresa estera Van Diest Supply Company 1434 220<sup>th</sup> Street, Webster City, Iowa (USA).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,125.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15840.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.


È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 21 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO



**MONITOR<sup>®</sup>**

Erbicida selettivo per il frumento. Granuli solubili in acqua (WG)  
Meccanismo d'azione: gruppo B (HRAC)

**MONITOR - COMPOSIZIONE:**  
Sulfosulfuron g 80  
Coformulanti q. b. a g 100



**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** (P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P260) Non respirare la polvere/i vapori/gli aerosol. (P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. (P273) Non disperdere nell'ambiente. (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito. (P501) Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:** (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:  
**MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.**  
Via Spadolini 5, 20141 Milano (MI) tel 02-847801

Ufficio di produzione:  
Van Diest Supply Company, 1434 220<sup>th</sup> Street, Webster City, Iowa (USA).

Taglie: Kg 0,125  
Partita n.:  
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del .....

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali e utilizzare il prodotto suddividendo l'applicazione in due trattamenti di 12,5 g p.f./ha ognuno, intervallati di 14 giorni. Per proteggere le piante non target: rispettare una zona non trattata di 5 metri dalla vegetazione naturale. Indossare guanti protettivi adeguati durante le operazioni di miscelazione e carico, nonché indumenti protettivi adeguati per il tronco e le gambe. In caso di contatto con la pelle, eliminare prima il prodotto con un panno asciutto e in seguito lavare la pelle con abbondante acqua.

**Informazioni per il medico:**

**Primo soccorso in caso di intossicazione:** allontanare la persona dalla zona contaminata; togliere immediatamente gli indumenti macchiati o contaminati; lavare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti; lavare la pelle con abbondante acqua e sapone, senza sfregare; non somministrare nulla per via orale; in caso di ingestione e se la persona è cosciente, provocare il vomito; tenere il paziente a riposo; mantenere inalterata la temperatura corporea; tenere sotto controllo i livelli idroelettrolitici; controllare la respirazione; se necessario, praticare la respirazione artificiale; se la persona non è cosciente, adagiarla su un fianco con la testa più in basso del resto del corpo e le ginocchia semiflesse; in caso di metaemoglobinemia, somministrare blu di metilene all'1%; trasferire la persona intossicata in un centro ospedaliero e, se possibile, portare l'etichetta o il contenitore, non lasciare sola la persona intossicata in nessun caso.

**Raccomandazioni di trattamento:** in caso di metaemoglobinemia, somministrare blu di metilene all'1%; somministrare una soluzione acquosa di carbone attivo e lassativo salino al solfato di sodio; trattamento sintomatico.

**Avvertenza: consultare un centro antiveleni.**  
CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24h).

**CAMPI DI IMPIEGO**

MONITOR è un erbicida selettivo per frumento, consigliato per il controllo del *Bromus* (bromo, fienarola, forasacco rosso, coda di volpe) e attivo su infestanti a foglia larga, quali *Sinapis* (senape bianca), *Galium* e *Matricaria*

**DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**

Effettuare un unico trattamento.  
MONITOR si applica in misura di 25 g/ha, su colture con più di tre foglie e prima che termini l'accostamento.  
Applicare a bassa pressione e in modo omogeneo, con un volume compreso fra 200 e 250 l/ha della poltiglia di irrorazione. Versare MONITOR nel serbatoio parzialmente pieno e con l'agitatore in moto. Finire di riempire il serbatoio e procedere all'applicazione con l'agitatore in funzione.

**RACCOMANDAZIONI**

La migliore efficacia di diserbo si ottiene procedendo all'applicazione quando il *Bromus* ha 3-4 foglie ed è in fase di crescita attiva (senza sintomi di disseccamento).

Pulire a fondo il serbatoio e le tubazioni di distribuzione al termine del trattamento.

**Avvertenze agronomiche:**

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Non applicare MONITOR a colture di frumento che siano state già trattate con altri erbicidi del gruppo delle sulfoniluree

**PRECAUZIONI**


Qualora la coltura non attecchisse di seguito all'applicazione di questo erbicida, riseminare unicamente con frumento.  
La coltura seguente nella rotazione sarà frumento, orzo o vecchia.

**MANIPOLAZIONE DEI CONTENITORI**

Conservare il prodotto nel contenitore originale, al riparo dall'umidità e da condizioni estreme di luce e temperatura.

Dopo l'utilizzo, sciacquare energicamente il contenitore tre volte o mediante un dispositivo a pressione, versando l'acqua di lavaggio nel serbatoio dell'irroratrice.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderli sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



® marchio registrato di Monsanto Company, USA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 OTT. 2014

